

Fisco & Contabilità

La guida pratica contabile

N. 24

25.06.2014

Rimborsi spese a dipendenti e collaboratori

Categoria: Bilancio e contabilità
Sottocategoria: Varie

Le spese sostenute dai dipendenti dell'impresa per lo svolgimento dell'attività lavorativa e rimborsate dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa secondo specifiche modalità.

In primo luogo è necessario distinguere i rimborsi analitici da quelli forfettari.

Con riferimento ai rimborsi analitici, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 (elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero). Inoltre, se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Per i rimborsi forfettari, invece, non sono previsti limiti massimi di deducibilità in capo all'impresa.

Le disposizioni in oggetto non si applicano soltanto ai lavoratori dipendenti ma anche ai collaboratori coordinati e continuativi, ai tirocinanti e agli amministratori senza partita iva.


Premessa

In alcune circostanze i dipendenti dell'impresa, così come i collaboratori e gli amministratori, possono sostenere delle spese per lo svolgimento dell'attività di lavoro.

Può pertanto accadere che il datore di lavoro provveda a rimborsare le spese analiticamente sostenute, oppure ristori il dipendente delle spese sostenute con un rimborso forfettario.

Dal punto di vista fiscale i rimborsi corrisposti si possono reputare deducibili solo qualora le spese effettivamente sostenute dal dipendente siano inerenti l'attività lavorativa richiesta, e solo nel caso in cui vi sia un incarico di trasferta nel quale siano espressamente dettagliati i luoghi e i tempi di svolgimento dell'attività.

Nel caso in cui siano rispettati i precedenti requisiti e la trasferta sia concretamente effettuata con reale sostenimento delle spese, il dipendente dovrà presentare richiesta di rimborso spese, allegando alla stessa la documentazione giustificativi.



Le disposizioni in oggetto non si applicano soltanto ai lavoratori dipendenti ma anche ai collaboratori coordinati e continuativi, ai tirocinanti e agli amministratori senza partita iva.

Rimborsi analitici

L'art. 95 comma 3 Tuir disciplina la deducibilità dal reddito d'impresa del rimborso analitico (o a piè di lista).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Articolo 95

Spese per prestazioni di lavoro

...

3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

In linea si massima, le **spese di vitto e alloggio** sono deducibili:

- nel limite del 75% dell'importo complessivo nel caso in cui la trasferta sia all'interno del territorio comunale;
- nel limite di euro 180,76 (giornaliere) qualora la trasferta sia effettuata fuori dal territorio comunale;
- nel limite di euro 258,23 (giornaliere) ne caso in cui la trasferta sia all'estero.

Le **spese sostenute per il viaggio** sono deducibili (es. biglietti aerei e del treno).


Tuttavia, nel caso in cui il dipendente utilizzi per la trasferta un suo veicolo, o un veicolo noleggiato, potrà essere dedotto dal reddito d'impresa il costo di percorrenza relativi ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o a 20 se diesel, così come stabiliti dalle tabelle ACI.

Tipologia di spesa sostenuta	Deducibilità
Vitto e alloggio	180,76 € giornaliere (trasferte in Italia)
	258,23 € giornaliere (trasferta all'estero)
Spese viaggio (auto propria)	Secondo le tariffe ACI per autoveicoli fino a 17 cv fiscali (o 20 cv fiscali se diesel)
Spese viaggio (autonoleggio)	Secondo le tariffe ACI per autoveicoli fino a 17 cv fiscali (o 20 cv fiscali se diesel)

Altre spese e anticipazioni documentate a "piè di lista"	Senza limiti
--	--------------

Al fine di poter ottenere il rimborso il lavoratore dovrà quindi presentare apposita nota spese, allegando alla stessa tutti i documenti giustificativi, come fatture, scontrini, ricevute, biglietti aerei, di taxi, di treno.

Per poter richiedere il rimborso chilometrico sarà altresì necessario che il dipendente/collaboratore indichi in un apposito prospetto la percorrenza, il tipo di automezzo usato ed il costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.



Come noto, ai sensi del D.P.R. 696/1996, è ammessa la deducibilità delle spese soltanto qualora le stesse siano comprovate da:

- scontrino fiscale c.d. "parlane" contenente la specificazione degli elementi relativi alla natura, qualità e quantità dell'operazione, nonché l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente o committente;
- ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente.

Potrebbe tuttavia accadere che il dipendente alleggi alla nota spese semplici scontrini.


In questo caso si potrebbe ritenere ammessa la deducibilità?


Ebbene, in considerazione del fatto che la nota spese può essere considerata, di per sé, un documento sufficiente per poter consentire la deducibilità dei costi, si ritiene che le spese siano rilevanti ai fini reddituali anche nel caso in cui non rispettino i requisiti appena richiamati.

Il rimborso forfettari

Nel caso di rimborsi forfettari (indennità di trasferta) **il dipendente non è tenuto a comprovare la spesa sostenuta: per tali motivi non dovrà produrre né fatture né note spese o altri documenti giustificativi.**

A differenza dei rimborsi analitici prima analizzati, nel caso dei rimborsi forfettari non è previsto in capo all'azienda alcun limite massimo di deducibilità.





Le scritture contabili

Ai fini Irap i rimborsi analitici sono deducibili, in quanto costituiscono spese funzionali all'attività d'impresa.

Al contrario, i rimborsi forfettari, in quanto componenti della retribuzione lorda, sono invece indeducibili (circolare 27/E/09).

La Alfa Srl anticipa al dipendente Mario Rossi le spese per la trasferta fuori dal territorio comunale.

Anticipazione spese trasferta (SP)	a	Cassa	150,00	150,00
------------------------------------	---	-------	--------	--------

Mario Rossi, di ritorno dalla trasferta documenta spese per euro 300, di cui 12,20 documentate da fattura emessa dall'hotel nei confronti della società.


La Alfa Srl dovrà, in primo luogo, registrare la fattura a lei intestata, secondo gli ordinari criteri.

Diversi	a	Debiti vs/fornitori – Hotel Astor (SP)		12,20
Spese per viaggi e trasferte dipendente fuori comune			10,00	
Iva a credito			2,20	

Debiti vs/fornitori – Hotel Astor (SP)	a	Anticipazione spese trasferta (SP)	12,20	12,20
--	---	------------------------------------	-------	-------

Alfa Srl provvederà poi a rilevare gli altri importi riportati nella nota spese.

Rimborso spese dipendenti trasferite fuori comune (CE)	a	Diversi	287,80	
		Anticipazione spese trasferita (SP)		137,80
		Cassa (SP)		150,00



I costi per i rimborsi spese non devono essere classificati nella voce B.9 del conto economico ma nella voce B.7 (costi per servizi).

Il trattamento in capo al lavoratore dipendente

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente i rimborsi spese rilevano secondo le modalità riportate nella tabella che segue:

Rimborsi analitici	Rimborsi forfettari	Misto
Rimborsi analitici per trasferite entro il territorio comunale: concorrono a formare reddito (eccetto spese di trasporto documentate dal biglietto del vettore)	NON concorrono a formare reddito nei limiti giornalieri di euro 46,48 e di euro 77,47 rispettivamente per l'Italia e l'estero	In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite (46,48 o 77,47 euro) è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto
Trasferite fuori dal territorio comunale: le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorrono alla formazione del reddito imponibile purché		

**documentate e indicate
nella nota spese.**

Le altre spese, anche non documentate, non concorrono alla formazione del reddito per un importo massimo giornaliero pari a euro 15,49 (elevato ad euro 25,82 per le trasferte all'estero).

--	--

- Riproduzione riservata -